



**Oggetto: Sottoscrizione definitiva del contratto collettivo Integrativo (C.C.D.I) per il periodo 2019/2021 annualità 2020 del Comune di Taggia**

Il giorno 30 dicembre presso la Segreteria Comunale hanno sottoscritto in modo definitivo il Contratto Decentrato Collettivo Integrativo (C.C.D.I.) per il periodo 2019/2021 annualità 2020 del Comune di Taggia come da pre-intesa che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, i Sigg.:

**Per la Delegazione di Parte Pubblica:**

- Il presidente: Dr. Citino Zucco Francesco
- componente: Dr. Martini Giovanni – Ragioniere Capo
- componente: Dr. Arvasi Alberto – ViceSegretario

**Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.):**

- Baldassare Mirco
- Bongiovanni Rosanna
- Bongiorno Lina
- Cugge Alessandra
- Ligato Fabio
- Longo Ileana
- Vidiri Antonio

**Per le rappresentanze delle OO.SS. Sindacali Provinciali**

- UIL –FPL nella persona di Milena Speranza
- CISL – FP nella persona di Zanchi Nico
- FG – CGIL nella persona i Tomatis Tiziano

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

# COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA di IMPERIA



## CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

### INTEGRATIVO per il TRIENNIO

**2019 / 2021**

sottoscritto definitivamente in data 30/12/2019  
previa autorizzazione della Giunta comunale n° 341 del 23/12/2019

### ANNUALITÀ 2020

sottoscritta definitivamente in data \_\_\_\_\_  
previa autorizzazione della Giunta comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## PREMESSA

Il giorno 26 NOV 2020, alle ore 18.00, presso la Sala Giunta del Comune di Taggia, si sono riunite:

la Delegazione di Parte Pubblica, costituita da:

- \_ il Presidente dott. Francesco Citino Zucco - Segretario generale
- \_ il Componente dott. Alberto Arvasi - Vicesegretario
- \_ il Componente dott. Giovanni Martini - Ragioniere capo

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), costituita da:

- \_ Baldassare Mirco
- \_ Bongiovanni Rosanna
- \_ Bongiorno Lina
- \_ Cugge Alessandra
- \_ Ligato Fabio
- \_ Longo Ileana
- \_ Vidiri Antonio

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali provinciali:

- \_ UIL-FPL nella persona di Milena Speranza
- \_ CISL-FP nella persona di ~~Vincenzo Vassallo~~ *Franco Mico*
- \_ FP-CGIL nella persona di Tiziano Tomatis

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Sono presenti ai lavori i firmatari sopra elencati.

Al termine della riunione le Parti sottoscrivono la **preintesa** del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) per il periodo 2019/2021 – annualità 2020 nei termini che seguono, che costituiscono integrazione al C.C.D.I. firmato nel 2019.

## CAPO IV – ACCORDI ANNUALI

## Art. 29 - Accordi annuali

1. La annuale definizione delle quote del Fondo per il trattamento accessorio da destinare a remunerare i tipi di performance e l'eventuale fissazione delle tariffe di indennità uò avvenire in via indiretta con la sottoscrizione del prospetto di "Utilizzazione Fondo", senza dichiarazione esplicita.
2. Annualmente, in occasione della trattativa sulla ripartizione del Fondo, le Parti possono negoziare modifiche o integrazioni ai criteri sopra riportati.
3. Le Parti concordano le seguenti disposizioni a valenza annuale:
  - a) Anno 2019:
    - 1) si sottoscrive la parte economica nei termini e nelle tariffe contenute nel documento allegato sub E "Utilizzazione Fondo";
    - 2) Le fasce di attribuzione (comprehensive dei rispettivi importi) costituenti le schede di determinazione delle indennità per specifiche responsabilità e di funzione sono definite nei termini contenuti nelle stesse schede allegate al presente C.C.D.I.;
    - 3) non si dà corso al pagamento delle maggiorazioni di retribuzione per prestazioni in orario notturno, festivo e notturno/festivo a valere sul Fondo risorse decentrate, in quanto lo stesso C.C.N.L. non prevede più tale finanziamento; ciò fino a futura norma, legislativa o contrattuale, contraria;
    - 4) si riconosce uno scatto di progressione orizzontale alla data del 1°/01/2019, disponendo che il personale beneficiario sia quello appartenente alle categorie C e D. I criteri di partecipazione di cui all'art. 25 sono applicati prioritariamente e in via scalare ai dipendenti dalla permanenza più lunga nella propria categoria: in prima battuta al personale che l'ultima volta è scattato nel 2004, successivamente al personale scattato nel 2007 e infine a quello scattato nel 2009 con priorità al personale di categoria C, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; tale disposizione si applica anche al personale transitato da altro ente, purché nelle condizioni di cui all'art. 25, comma 2;
    - 5) le risorse da destinare allo scatto di progressione orizzontale di cui sopra sono quelle residuali dopo l'applicazione di tutti gli altri istituti, stabilendo che l'ammontare a finanziamento della performance è quello indicato nel documento sub E;
    - 6) l'applicazione delle nuove tariffe di indennità indicate nell'allegato sub E (beneficiari, modalità e importi relativi a condizioni di lavoro, turno, reperibilità, specifiche responsabilità, funzione, servizio esterno) ha valenza a partire dal 1°/01/2020; fino a tale data valgono le regole stabilite coi precedenti contratti decentrati.
  - b) Anno 2020:
    - 1) al comma 4 dell'art. 11, l'ultimo periodo è così sostituito: "Sono considerate assenze, e quindi concorrono alla decurtazione dell'indennità o del premio teorico, l'assettativa e la malattia.";
    - 2) si sottoscrive la parte economica nei termini e nelle tariffe contenute nel documento allegato sub F "Utilizzazione Fondo";
    - 3) Le fasce di attribuzione (comprehensive dei rispettivi importi) costituenti le schede di determinazione delle indennità per specifiche responsabilità e di funzione restano invariate;
    - 4) non si dà corso al pagamento delle maggiorazioni di retribuzione per prestazioni in orario notturno, festivo e notturno/festivo a valere sul Fondo risorse decentrate, in quanto lo stesso C.C.N.L. non prevede più tale finanziamento; ciò fino a futura norma, legislativa o contrattuale, contraria;
    - 5) si riconosce uno scatto di progressione orizzontale alla data del 1°/01/2020, disponendo che il personale beneficiario sia quello appartenente alle categorie D e C. I criteri di partecipazione di cui all'art. 25 sono applicati prioritariamente e in via scalare ai dipendenti dalla permanenza più lunga nella attuale posizione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; tale disposizione si applica anche al personale transitato da altro ente, purché nelle condizioni di cui all'art. 25, comma 2;
    - 6) la percentuale destinata a remunerare la performance individuale viene stabilita pari a zero.



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia



## Oggetto: sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) per il periodo 2019/2021 2019 del Comune di Taggia

Il giorno **30 dicembre 2019** presso la Segreteria Comunale hanno sottoscritto in modo definitivo il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) per il periodo 2019/2021 del Comune di Taggia, come da pre-intesa che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, i Sigg.:

per la Delegazione di Parte Pubblica:

- il Presidente Dott. Francesco Citino Zucco – Segretario Generale
- il Componente Dott. Alberto Arvasi – Vice Segretario
- il Componente Dott. Martini Giovanni – Ragioniere Capo

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.):

- Baldassarre Mirco
- Bongiovanni Rosanna
- Bongiorno Lina
- Cugge Alessandra
- Ligato Fabio
- Longo Ileana
- Vidiri Antonio

Per le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali provinciali:

- UIL-FPL nella persona di Milena Speranza
- CISL-FP nella persona di Bongiovanni Rosanna
- FP-CGIL nella persona di Tomatis Tiziano

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

# COMUNE di TAGGIA

## COSTITUZIONE FONDO art. 67 CCNL 21/05/2018

	Anno
	2020
<b>CCNL 21/05/2018, art. 67, 1° comma</b>	€ 313.449,07
<p>"1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da <u>un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017</u>, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/01/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce <u>altresi l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</u>. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."</p>	
<p>CCNL 22/01/2004, art. 31, 2° comma</p> <p>"2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche."</p>	308.275,28
<p>CCNL 22/01/2004, art. 32, 7° comma</p> <p>"Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"."</p> <p>Monte salari anno 2001 = Lit. 5.008.926.577      Percentuale dello 0,20% = Lit. 10.017.853</p>	5.173,79
<b>CCNL 21/05/2018, art. 67, 2° comma</b>	30.545,54
"2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:	
a) di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le <u>unità di personale</u> destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, <u>a decorrere dal 31/12/2018</u> e a valere dall'anno 2019;	
Personale al 31/12/2015: 114 (t.i. + t.d.)      € 83,20 x 114 dipendenti =	9.484,80
b) di un importo pari alle differenze tra gli <u>incrementi</u> a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	
Incrementi su P.E.O. ricoperta: 102.777,36      Incrementi su P.E.O. iniziale: 94.643,76      Δ =	8.133,60
c) dell'importo corrispondente alle <u>retribuzioni individuali di anzianità</u> e degli assegni <u>ad personam</u> non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	
precedenti 3.194,49	
ravera 452,66      vivaldi 603,20      foti 304,98      beschi 0,00	
boeri gb. 0,00      pallanca 0,00      gilardoni 0,00      siragusa 0,00	4.555,33
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165/2001;	
"3. ... Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono <u>incrementi retributivi non previsti</u> da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva."	0,00
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di <u>personale trasferito</u> , anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Ammontare del Fondo 2019	435.334,15				
Personale in servizio al 31/12/2019	104	4.185,91	quota pro-capite		
Personale trasferito nel 2019 (+Lupi, +Scarmato, +Paciello, -Pallanca)		2			8.371,81
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, ... [riferito alle Regioni]					0,00
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;					0,00
Riduzione stabile anno 2019:					0,00
h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a). "5. Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;"					
Cessazioni previste: n° 3 (borgoglio, parodi, marchitto)					
Assunzioni previste: n° 1 (1 amministrativo Tributi)					
saldo -2	(ipotesi) € 83,20	x 0 dipendenti =			0,00
<b>QUOTA FISSA CONSOLIDATA o STABILE</b>					<b>€ 343.994,61</b>
<b>CCNL 21/05/2018, art. 67, 3° comma</b>					
"3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:					
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.04.1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5.10.2001;					
"d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della L. n. 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:"					
a. contratti di sponsorizzazione ... con soggetti privati					0,00
b. convenzioni a titolo oneroso per fornire consulenze e servizi non ordinari					0,00
c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali					0,00
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;					
Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (abbattimenti strutturali)					0,00
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;					
Compensi ISTAT				0,00	
Recupero evasione ICI (10% di cui al rispettivo Regolamento)				0,00	
Codice degli appalti (D.Lgs. n° 50/2016): 2% quale incentivo ex art. 113				3.489,28	3.489,28
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;					
borgoglio 271,05 marchitto 0,00 parodi 361,40					632,45
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;					21.753,86
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; "1. Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi."					0,00
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;					0,00
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4; "4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza."					
Monte salari anno 1997: Lit. 4.442.224.456					

Percentuale contrattata: <b>1,20%</b>	Lit. 4.442.224.456 x 1,20% = 53.306.693	27.530,61
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);		
<p>"5. Gli enti possono destinare apposite risorse:  b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di <b>obiettivi dell'ente</b>, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) [erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, finanziati da proventi delle violazioni del codice della strada]."</p>		
Progetti previsti finanziati con lett. h)	0,00	0,00
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziati in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi; [riferito a Regioni e città metropolitane]		
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei <b>trasferimenti di personale</b> di cui al comma 2, lett. e), ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2, lett. e); ..."		
Ammontare del Fondo 2019	0	435.334,15
Personale in servizio al 31/12/2019	104	4.185,91 quota pro-capite
Personale trasferito nel 2020: <b>Bonzano</b> per <b>9</b> mesi =>	4.185,91 : 12 x 9 =	3.139,43
<b>QUOTA VARIABILE</b>		<b>€ 56.545,63</b>
<b>TOTALE FONDO</b>		<b>€ 400.540,24</b>
<b>CCNL 21/05/2018, art. 67, 7° comma</b>		
"7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017."		
"2. ... a decorrere dal 1°/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. ..." [Decreto Madia]		
<b>D.L. n° 135 del 14/12/2018, art. 11, 1° comma</b>		
"1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23.		
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017 [assunzioni a tempo indeterminato a valere sui limiti del tempo determinato]."		
Ammontare del Fondo 2016	402.995,14	
Incentivi per funzioni tecniche esclusi dalla del. CdC 6/SEZAUT/2018/QMIG-26/04/2018	-51.902,98	
Ammontare del fondo per prestazioni straordinarie	33.942,01	
Ammontare trattamento accessorio P.O. (tabellare):	151.649,17      536.683,34	
Ammontare del Fondo 2020	400.540,24	
Incentivi per funzioni tecniche	-3.489,28	
Ammontare del fondo per prestazioni straordinarie	33.942,01	
Incrementi da C.C.N.L.: art. 67, comma 2, lett. a) (€ 83,20)	-9.484,80	
art. 67, comma 2, lett. b) (differenza p.e.o.)	-8.133,60	
CCNL 2004, art. 32/7°: alte professionalità	-5.173,79	
differenza maneggio da 0,52 a 1,00 = +93,63%	-1.747,54 (ultimo erogato: 2016)	
differenza turno aumento tabellare +4,57%	-1.508,90 (ultimo erogato: 2018)	
<del>differenza maggiorazioni di orario +4,57%</del>	<del>-183,36 (ultimo erogato: 2018)</del>	
art. 67, comma 2, lett. e) (pers. trasferito)	-8.371,81	
art. 67, comma 3, lett. k) (pers. trasferito)	-3.139,43	

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

aumento P.O.: retribuzione di posizione	0,00		
retribuzione di risultato	0,00		
<b>Ammontare trattamento accessorio P.O. (tabellare):</b>	<b>155.864,37</b>	<b>549.297,47</b>	<i>su quota variabile *</i>
<b>Riduzione conseguente</b>		<b>-12.614,13</b>	<b>€ -12.614,13</b>
<b>TOTALE FONDO</b>			<b>€ 387.926,11</b>
<b>D.L. n° 34 del 30/04/2019, art. 33, 2° comma (Decreto Crescita)</b>			
"2. ... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n° 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018." (in parte seguito il parere RGS n° 179877 del 01/09/2020)			
Ammontare del Fondo 2018	418.236,92		
Incentivi per funzioni tecniche	-19.542,06		
Incrementi da C.C.N.L.: art. 67, comma 2, lett. a) (€ 83,20)	0,00	<i>(dal 2019)</i>	
art. 67, comma 2, lett. b) (differenza p.e.o.)	-6.100,20		
CCNL 2004, art. 32/7°: alte professionalità	-5.173,79		
<b>Ammontare trattamento accessorio P.O. (tabellare):</b>	<b>139.378,92</b>	<b>526.799,79</b>	
Personale in servizio al 31/12/2018		a. 102,08	
Valore medio pro-capite		b. 5.160,52	
Personale previsto in servizio al 31/12/2020		c. 99,07	
Aumento conseguente: (c. - a.) x b. =	0,00	azzerato perché c. < a.	<i>in proporzione *</i> € -
		<b>TOTALE FONDO</b>	<b>€ 387.926,11</b>
Incidenza 2018 della Quota Stabile sul Totale	319.549,27	: 418.236,92 =	76,40%
Incidenza 2018 della Quota Variabile sul Totale	98.687,65	: 418.236,92 =	23,60%
Aumento su Quota Stabile		0,00	
Aumento su Quota Variabile		0,00	
		<b>QUOTA FISSA CONSOLIDATA o STABILE</b>	<b>€ 343.994,61</b>
		<b>QUOTA VARIABILE</b>	<b>€ 43.931,50</b>

\* Le delegazioni trattanti, in passato, avevano deciso che la riduzione conseguente all'applicazione del Decreto Madia fosse applicata esclusivamente alla quota variabile; in effetti, trattasi di una variazione che può presentarsi come no, che non si consolida nel tempo. Riguardo alle modifiche che invece il Decreto Crescita impone, queste sono non legate a un semplice limite quantitativo da rispettare, ma a una variabile ben più statica, il numero degli assunti: di conseguenza ha più senso suddividere la variazione in proporzione tra quota stabile e quota variabile.

Risparmi del fondo anno 2019 (alle risorse variabili)	€ 33,06
---	---------

<b>TOTALE FONDO</b>	<b>€ 387.959,17</b>
<b>QUOTA FISSA CONSOLIDATA o STABILE</b>	<b>€ 343.994,61</b>
<b>QUOTA VARIABILE dell'ANNO 2020</b>	<b>€ 43.964,56</b>

# COMUNE di TAGGIA

## UTILIZZAZIONE FONDO art. 68 CCNL 21/05/2018

QUOTA FISSA CONSOLIDATA dell'ANNO 2020	€ 343.994,61
QUOTA VARIABILE dell'ANNO 2020 (compresi risparmi anno precedente)	€ 43.964,56
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>€ 387.959,17</b>

RISORSE STABILI	€ 343.994,61
IMPIEGHI STABILI	€ 282.742,12
<b>ECONOMIA RISORSE STABILI</b>	<b>€ 61.252,49</b>

RISORSE VARIABILI (compresi risparmi anno precedente)	€ 43.964,56
<b>ECONOMIA RISORSE STABILI</b>	<b>€ 61.252,49</b>
RISORSE DESTINABILI A IMPIEGHI VARIABILI	€ 105.217,05
IMPIEGHI VARIABILI	€ 105.217,05
<b>ECONOMIA RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 0,00</b>

<i>Risorse Variabili da destinare al Fondo 2021</i>	€ 0,00
---	--------

### UTILIZZO FONDO ex artt. 31-32 CCNL 22/01/2004

	Anno
	2020
<b>Art. 68, 1° comma:</b> "1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i <u>differenziali di progressione economica</u> , al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell' <u>indennità di comparto</u> , di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle <u>indennità riconosciute al personale educativo</u> degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell' <u>ex-VIII qualifica funzionale</u> non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. ..."	
<b>Fondo Progressione Orizzontale ex CCNL 01/04/1999, art. 17, comma 2, lett. b)</b>	
Art. 17: "b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31/03/1999; l'ammontare di tale fondo è determinato [...] in sede di contrattazione integrativa decentrata; [...]" Art. 34, comma 1, CCNL 22/01/2004: "Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31/03/1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2;"	
Costo progressione =	
Scatto di progressione 2019	38.399,68
Progressione consolidata	184.500,00
	<b>€ 222.899,68</b>
<b>Indennità di Comparto ex art. 33, comma 4, CCNL 22/01/2004</b>	
Art. 33: "4. L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:a) con decorrenza dall'1/01/2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;b) con decorrenza dal 01/01/2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1; c) con decorrenza 31/12/2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2."	
Indennità di comparto =	<b>€ 56.000,00</b>
<b>Indennità al Personale Educativo</b>	
Art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000: "Al personale educativo degli asili nido [...] compete altresì, a decorrere dal 31/12/1999, un'indennità di L. 120.000 mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico. Al relativo onere si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell'art. 15 del CCNL dell'1/04/1999. [...]". Art. 6, CCNL 05/10/2001: "Con decorrenza dal 2001, l'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 06/07/1995 è incrementata di L. 660.000 annue lorde; ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1/04/1999, ed in particolare con gli incrementi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 4."	
C.C.N.L. 14/09/2000, art. 31/7°:	Lit. 1.200.000
C.C.N.L. 05/10/2001, art. 6:	Lit. 660.000
	Lit. 1.860.000
	€ 960,61 x 4 dipendenti = 3.842,44
	da corrispondere = <b>€ 3.842,44</b>
<b>Indennità alle ex VIII qualifiche funzionali non titolari di posizione organizzativa</b>	
Non presenti	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE IMPIEGHI STABILI</b>	<b>€ 282.742,12</b>

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

**Art. 68, 2° comma:** "2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:"

le voci a) e b) sono considerate in coda quali voci residuali

**c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;**

Art. 70-bis: "1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

- a) disagiate;  
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;  
c) implicanti il maneggio di valori.

2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.

3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;  
b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività."

**a) Indennità di disagio (attività e orario) =**

a.1) Operai	13				
Messi notificatori	02				
si stabilisce	1,00 al giorno;	21,67 al mese (156 h)		totale	3.770,00
a.2) Educatrici A.N.	04				
Cuochi e ausiliari A.N.	02				
si stabilisce	1,50 al giorno;	32,50 al mese (156 h)		totale	2.340,00
a.3) Necrofori	03				
si stabilisce	2,00 al giorno;	43,33 al mese (156 h)		totale	1.560,00

€ 9.300,00

**b) Indennità di rischio**

Operai	13				
Necrofori	03				
si stabilisce	1,50 al giorno;	32,50 al mese (156 h)		totale	6.240,00

€ 5.500,00

**c) Indennità di maneggio valori**

Agenti e subagenti	17				
si stabilisce tra	1,00 e 3,00 al giorno	al mese (156 h)		totale (in proporzione)	2.004,04

€ 2.000,00

totale (a + b + c) =

€ 16.800,00

Per a) e b) il riconoscimento avviene a giorni (non più a ore). Per c) valgono le regole di cui al Regolamento di Contabilità e agli accordi del 2013 (ribaditi dal CCDI).

**d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14/09/2000;**

1) Indennità di turno		37.500,00		
2) Indennità di reperibilità		22.000,00		
3) Attività prestata in giorno festivo		0,00		
4) Maggiorazioni della retribuzione oraria (art. 24, comma 5, CCNL 14/09/2000)		0,00		€ 59.500,00

**e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinquies;**

Art. 70-quinquies: "1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.

2. Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, per compensare:

- a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;  
b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;  
c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;  
d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori."

importo massimo: € 3.000,00

1) Vigilatrice Asilo Nido	C	1.400,00 x 1 dip.	1.400,00
2) Ufficiale d'Anagrafe e Stato Civile	C	1.400,00 x 1 dip.	1.400,00
3) Responsabile Servizio Prevenzione/Protezione	C	1.000,00 x 1 dip.	1.000,00
		si mantiene fino al 31/12/2019	€ 3.800,00

importo massimo: € 350,00

a) Ufficiale d'Anagrafe e Stato Civile	C	€ 300,00 x 6 dip.	1.800,00
b) Responsabile dei tributi	D - p.o.	€ 0,00 x 1 dip.	0,00

c) Archivistici informatici, addetti P.R.	C	€ 300,00 x 0 dip.	0,00
d) Addetto ai servizi di Protezione Civile	C	€ 300,00 x 0 dip.	0,00
e) Messo notificatore ufficiale giudiziario	C	€ 300,00 x 0 dip.	0,00
			€ 1.800,00
			€ 5.600,00

**f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-  
quater quinquies;**

**Art. 56-sexies:** "1. Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.  
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.  
3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7.  
4. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70-quinquies, comma 1.  
5. L'indennità di cui al presente articolo:  
a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;  
b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 06/07/1995 e successive modificazioni ed integrazioni [indennità di vigilanza];  
c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-quinquies [indennità di servizio esterno];  
d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;  
e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies [specifiche responsabilità];"

...  
6. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

**Art. 56-*quater* "Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada":** "1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;  
b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72;  
c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale."

**Art. 56-*quinquies* "Indennità di servizio esterno":** "1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.

2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.

3. L'indennità di cui al presente articolo:

a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;  
b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni [indennità di vigilanza];  
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;  
d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-*bis* [indennità condizioni di lavoro - lett. c)].

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL."

**1) Indennità di funzione**

*importo massimo:* € 3.000,00

Ufficiale di P.L.	D	1.600,00 x 1,5 dip.	2.400,00
Ufficiale di P.L.	D	1.000,00 x 1 dip.	1.000,00
			sarà instaurata dal 2020 € 3.400,00

**2) Indennità di servizio esterno**

Personale di Polizia Locale 17

si stabilisce 2,50 al giorno; 54,78 al mese (156 h) totale 11.174,16 € 14.574,16

**g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-*ter*; finanziabile solo con risorse variabili specificamente vincolate**

**Art. 67:** "3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

...  
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;"

**Art. 70-*ter* "Compensi ISTAT"**

Compensi ISTAT	0,00
Recupero evasione ICI (10% di cui al rispettivo Regolamento)	0,00
Codice degli appalti (D.Lgs. n° 50/2016): 2% quale incentivo ex art. 113	3.489,28
	€ 3.489,28

**h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14/09/2000; finanziabile solo con risorse variabili specificamente vincolate**

**Art. 67:** "3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

...  
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;"

**Art. 54:** "1. Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi."

Importo riconosciuto in sede di costituzione: € 0,00

**i) compensi al personale delle case da gioco ...**

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Non applicabile		€ 0,00	
<b>j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili</b>			
Nuovo scatto di progressione		€ 5.253,61	
Totale Impieghi finora previsti		€ 105.217,05	
Quota rimanente destinabile a premi di produttività		€ 0,00	
<b>a) premi correlati alla performance organizzativa;</b>			
<b>Performance organizzativa:</b> Esprime il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.			
Ammontare in distribuzione fra tutti i partecipanti a progetti con obiettivi raggiunti	0,00	€ 0,00	
<b>b) premi correlati alla performance individuale;</b>			
<b>Performance individuale:</b> Esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi.			
Ammontare in distribuzione		€ 0,00	
<b>Art. 68, 3° comma:</b> "3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente (>50%) delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse."			
Risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g)			
a) applicazione art. 43 della L. n. 449/1997	0,00		
b) risparmi conseguiti e certificati	0,00		
d) frazioni di RIA	632,45		
e) risparmi dallo straordinario	21.753,86		
h) 1,2% monte salari del 1997	27.530,61		
i) particolari obiettivi dell'Ente	0,00		
j) (riferito a regioni)	0,00		
k) trasferimenti di personale	0,00	49.916,92	
	parte prevalente = maggiore di	24.958,46 (50%)	
Trattamenti economici di cui all'art. 68, comma 2:			
a) performance organizzativa	0,00		
b) performance individuale	0,00		
c) indennità condizioni di lavoro	16.800,00	<i>esclusi: ex lett. k), compenso ai messi, progressioni orizzontali</i>	
d) indennità di turno, reperibilità e giorno festivo	59.500,00		
e) specifiche responsabilità	5.600,00		
f) indennità di funzione e di servizio esterno	14.574,16		
	96.474,16		<i>rispettato</i>
	<i>(deve essere maggiore di: € 24.958,46)</i>		
j) progressioni economiche		5.253,61	
b) performance individuale		0,00	
	deve essere maggiore del 30% di € 49.916,92, pari a	14.975,08	<i>insufficiente</i>
<b>TOTALE IMPIEGHI VARIABILI</b>		<b>€ 105.217,05</b>	
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>		<b>€ 387.959,17</b>	
<i>Risorse Variabili da destinare al Fondo 2021</i>		<i>€ 0,00</i>	

In tutti i casi trattasi di previsioni: gli importi effettivi altereranno i valori parziali dei singoli istituti, con recupero sui premi di performance (compresa p.e.o.), considerati sempre residuali. I singoli parziali possono assorbire anche eventuali arretrati.